



**RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL) N. 29 SUL LAVORO FORZATO E
OBBLIGATORIO**

Art. 9 (Protocollo 29)

1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo puo' denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa sia aperta alla denuncia, conformemente al suo articolo 30, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. 2. La denuncia della Convenzione, conformemente ai suoi articoli 30 o 32, comporta ipso iure la denuncia del presente Protocollo. 3. Ogni denuncia effettuata conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avra' effetto un anno dopo la data di registrazione.

Versione in vigore dal 29 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 60
Partizione	Protocollo 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2026/protocollo-29-art-9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it